AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

Direzione contenuti audiovisivi

Prot. n. DDA/0001746 del 10-05-2019

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/2108, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1037/DDA/GG)

Con istanza DDA/2108, pervenuta in data 8 maggio 2019 (prot. n. DDA/0001731), è stata segnalata dalla FPM (Federazione contro la pirateria musicale e multimediale), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega della società Sony Music, Universal Music e Warner Music, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet http://downloadita.club/, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

AUTORE	TITOLO	ANNO	LINK
Sony Music	Lorenzo Fragola | Bengala	2018	<*omissis*>
Sony Music	Gianna Nannini | Amore gigante	2017	<*omissis*>
Sony Music	Gianna Nannini | Amore gigante	2017	<*omissis*>
Sony Music	Mina Celentano | Le Migliori	2016	<*omissis*>
Sony Music	Fabrizio Moro | Fabrizio Moro	2016	<*omissis*>
Sony Music	Tom Odell | Wrong Crowd	2016	<*omissis*>
Sony Music	J-AX | J-Ax & Friends	2016	<*omissis*>
Sony Music	Sergio Sylvestre | Big Boy	2016	<*omissis*>
Sony Music	Lele | Costruire	2016	<*omissis*>
Sony Music	Gianluca Grignani | Una strada in mezzo al cielo	2016	<*omissis*>
Universal Music	Alvaro Soler | Eterno Agosto	2018	<*omissis*>
Universal Music	Luchè | Malammore	2016	<*omissis*>
Universal Music	Nesli | Kill Karma	2016	<*omissis*>
Universal Music	Giuliano Palma | Groovin'	2016	<*omissis*>
Universal Music	Marracash & Gue' Pequeno | Santeria	2016	<*omissis*>
Universal Music	Paul McCartney | Pure McCartney	2016	<*omissis*>
Universal Music	Nick Jonas | Last Year Was Complicated	2016	<*omissis*>
Universal Music	La Rua | Sotto Effetto Di Felicità	2016	<*omissis*>
Universal Music	Paul Simon | Stranger To Stranger	2016	<*omissis*>
Universal Music	Zucchero | Black Cat	2016	<*omissis*>
Warner Music	Laura Pausini | Fatti sentire	2018	<*omissis*>

Warner Music	Roxette | Good Karma	2016	<*omissis*>
Warner Music	Train | Does Led Zeppelin II	2016	<*omissis*>
Warner Music	Annalisa | Se avessi un cuore	2016	<*omissis*>
Warner Music	Paolo Simoni | Noi siamo la scelta	2016	<*omissis*>
Warner Music	Marco Carta | Come il mondo	2016	<*omissis*>
Warner Music	Pooh | The Collection 5.0	2016	<*omissis*>
Warner Music	Ed Sheeran | Don't	2015	<*omissis*>
Warner Music	Coldplay |X&Y	2016	<*omissis*>
Warner Music	Coldplay | A Rush of Blood to the Head	2016	<*omissis*>

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito *internet* risulta registrato dalla società PDF Ltd. – Public Domain Registry, con sede in Unit No. 501, 5th Floor & Unit IT Building No. 3, Nesco IT Park, Nesco Complex, Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai Maharashtra 400063, India e raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse-contact@publicdomainregistry.com e complaint@publicdomainregistry.com, per conto di un soggetto non identificabile;
- i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società VITOX TELECOM, con sede in 1, Mangu Panna, Village Jaunti, Delhi 110081 India e indirizzi di posta elettronica abuse@vitox.in e admin@vitox.in, società cui risultano verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati a Meppel, Paesi Bassi.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/2108 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u)*, sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto

dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione del dott. Giovanni Gangemi, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/2108**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b)*, del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d)*, del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 24 maggio 2019**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore